

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che in data 21 febbraio 1968 il sig. Marco Ortolina ha presentato richiesta di autorizzazione all'edificazione dell'edificio di via Mantegna 15 (agli atti del comune);
- Il Comune di Pioltello in data 28/03/1968 ha riscontrato la richiesta con il seguente parere: "Favorevole a condizione che lo spazio destinato a parcheggio macchine abbia una profondità di m. 1,5 in più di quella prevista in progetto e che inoltre sia prolungata per tutto il fronte della proprietà lungo la via Mantegna, sino al confine del lato nord" (agli atti del comune);
- Successivamente il sig. Ortolina riscontrava per iscritto, accogliendo le condizioni previste contenute nel parere sopra riportato e chiedendo di poter mantenere provvisoriamente la recinzione sul lato nord sino a quanto anche il lotto confinante non fosse stato edificato (agli atti del comune);
- Il Comune di Pioltello in data 11 aprile 1968 rilasciò al Sig. Marco Ortolina l'autorizzazione per esecuzione dei lavori (agli atti del comune);
- Una volta edificato il lotto posto a nord, il signor Ortolina non ha mai provveduto a rimuovere la recinzione anzi, in data 11/04/1980, chiedeva al Comune di Pioltello di poterla mantenere;
- Tale richiesta fu diniegata ed avverso a tale diniego, fu presentato dal sig. Ortolina ricorso al TAR che fu respinto con sentenza del 08/07/1983 (agli atti del comune);
- Successivamente l'area in questione, evidenziata in giallo nello stralcio elaborato planimetrico (allegato "A") identificata catastalmente al Foglio n°2 parte del mappale n°258 di superficie di mq. 21,36, fu venduta alla società Edil Lillo;

CONSIDERATO

- che la società Edil Lillo s.r.l. risulta in fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Milano atto giudiziario del 14/03/2019 rep.224, con la quale viene incaricato come curatore fallimentare il dott. Andrea Acampora C.F. CMPNDR66T29F2051;
- con nota atti comunali n. 49124 del 14.12.2020 il curatore fallimentare dott. Andrea Acampora ha comunicato la volontà di trasferire gratuitamente al Comune di Pioltello l'area di proprietà della società fallita, citata in precedenza, senza costi a carico della procedura fallimentare (allegato "B");
- che con D.G.C. n.175 del 14/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA MANTEGNA / VIA N. SAURO" in cui si prevede la realizzazione di una pista ciclabile che interessa l'area evidenziata in giallo nello stralcio elaborato planimetrico citato in precedenza;

Considerato che sussiste interesse pubblico all'acquisizione al patrimonio comunale dell'area in questione al fine di consentire il miglioramento della funzionalità della viabilità ciclopedonale e carrabile lungo l'arteria comunale in questione così come previsto nel progetto di realizzazione dell'intervento di "DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA MANTEGNA / VIA N. SAURO";

DATO ATTO

Agli effetti fiscali il valore attribuibile all'area da cedere al Comune, evidenziata in giallo nello stralcio elaborato planimetrico (allegato "A") identificata catastalmente al Foglio n°2 parte del mappale n°258 di superficie di mq. 21,36, viene valutato in euro 4.528,00 (212 €/mq);

VISTI

gli allegati A e B predisposti dal settore LL.PP. per l'individuazione dell'area da acquisire;

RITENUTO NECESSARIO

- acquisire a titolo gratuito l'area di proprietà della società fallita Edil Lillo s.r.l. rappresentata dal curatore fallimentare dott. Andrea Acampora evidenziata in giallo nello stralcio elaborato planimetrico quale parte del Fg. 2 mappale 258 della superficie di mq. 21,36 (doc. Allegato "A"), disponendo che gli oneri tecnici, notarili e fiscali di stipula siano posti interamente a carico dell'Ente;

Visto l'art. 42, lettera l) del D.Lgs. 267/00, ai sensi del quale sono di competenza del Consiglio Comunale gli atti relativi a acquisiti e alienazioni immobiliari e relative permutate ... (omissis).

DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., qui allegati:

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1) Di acquisire a titolo gratuito e per i motivi in premessa descritti, l'area così contraddistinta: Catasto Terreni Foglio n°2 part. n°258 parte area di mq 21,36, evidenziata in giallo nello stralcio elaborato planimetrico (allegato "A"), di proprietà della società fallita Edil Lillo s.r.l. rappresentata dal curatore fallimentare dott. Andrea Acampora, disponendo che gli oneri tecnici, notarili e fiscali di stipula siano posti interamente a carico dell'Ente;
- 2) Di demandare al Settore Lavori Pubblici l'esecuzione del provvedimento e la registrazione e trascrizione del provvedimento ed ogni altro adempimento inerente e conseguente la regolarizzazione patrimoniale;
- 3) Di dare atto che agli effetti fiscali il valore attribuibile all'area da cedere al Comune della superficie di mq. 21,36, viene valutato in euro 4.528,00 (212 €/mq);
- 4) Di dare atto che i costi relativi alla predisposizione della documentazione necessaria per le trascrizioni per l'intestazione delle aree verranno assunti con successivo provvedimento.

Ass. **GAROFANO SIMONE**